

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea¹

916.443.102.1

del 15 ottobre 2021 (Stato 8 febbraio 2024)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966²
sulle epizootie;

visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015³ concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,

ordina:

Art. 1⁴ Divieto d'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno

L'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle altre zone soggette a restrizioni (zone soggette a restrizioni) stabilite nell'allegato è vietata.

Art. 2⁵ Importazione di carni di pollame

¹ L'importazione di carni di pollame ottenute da animali detenuti nelle zone soggette a restrizioni stabilite nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, possono essere importati i prodotti seguenti:

- a. carni di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni sottoposte a un trattamento termico secondo l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687⁶ che elimina l'agente patogeno dell'influenza aviaria;

RU 2021 615

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 23 gen. 2023, in vigore dal 25 gen. 2023 (RU 2023 22).

² RS 916.40

³ RS 916.443.11

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 6 feb. 2024, in vigore dall'8 feb. 2024 (RU 2024 60).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 6 feb. 2024, in vigore dall'8 feb. 2024 (RU 2024 60).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dic. 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/751, GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7.

- b. carni fresche di pollame ottenute da animali detenuti in una zona soggetta a restrizioni che non sia una zona di protezione, se:
1. ogni singola partita è stata autorizzata dall'autorità competente del luogo di provenienza secondo le disposizioni degli articoli 42, 43 e 49 del regolamento delegato (UE) 2020/687,
 2. il veterinario cantonale ha precedentemente autorizzato l'importazione,
 3. prima dell'invio di ciascuna partita, l'azienda di destinazione ha confermato per iscritto all'autorità competente del luogo di provenienza l'accettazione della partita, e
 4. la partita è trasportata senza scarichi e senza interruzioni fino allo scarico nell'azienda di destinazione.

Art. 3 Divieto di importazione di uova da consumo, di trasformazione e da cova

L'importazione di uova da consumo, di trasformazione e da cova dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell'allegato è vietata.

Art. 4 Importazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione

È autorizzata l'importazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell'allegato se le uova sono sottoposte a un trattamento termico ai sensi dell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687⁷ che elimina l'agente patogeno dell'influenza aviaria.

Art. 5 Divieto di importazione di sottoprodotti di origine animale

L'importazione di sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell'allegato è vietata.

Art. 6⁸ Certificati sanitari

Le carni di pollame e i prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 7 numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235⁹.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 6 feb. 2024, in vigore dall'8 feb. 2024 (RU 2024 60).

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dic. 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE; GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2744, GU L, 2023/2744, 15.12.2023.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 15 dicembre 2020¹⁰ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea e dall'Irlanda del Nord è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2021.

¹⁰ [RU 2020 5779; 2021 90, 204]

*Allegato*¹¹
(art. 1, 2 cpv. 1 e art. 3–5)

Territori interessati e zone soggette a restrizioni

1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell'UE interessati

Gli Stati membri dell'UE interessati nonché le zone soggette a restrizioni nell'UE sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447	Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L del 30.10.2023; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/416, GU L, 2024/416, 31.1.2024

2 Stati membri dell'UE interessati

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone soggette a restrizioni:

Belgio
Bulgaria
Danimarca
Francia
Germania
Polonia
Romania
Slovacchia
Svezia
Ungheria

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'USAV del 6 feb. 2024, in vigore dall'8 feb. 2024 (RU 2024 60).